



Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DELLA NUOVA CONVENZIONE REGIONE LAZIO - CORPO FORESTALE DELLO STATO.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su Proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Visto il Regolamento Regionale del 06.09.2002 n. 1;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 227, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;

VISTO il decreto 1° giugno 1987, con il quale il Ministero per l'Agricoltura e le foreste ha disposto che i funzionari del Corpo Forestale dello Stato fossero strutturati a livello regionale con il Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato ed a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

CONSIDERATO che il personale del Corpo Forestale dello Stato viene coinvolto comunque anche dalla Regione ai sensi dei citati decreti del Presidente della Repubblica n° 11/1972 e N° 616/1977;

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 14 novembre 1989, n° 9577.

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1999, n° 4, inerente l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale su scala regionale;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n° 14 di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

VISTA la legge 28 ottobre 2002, n° 39 che adotta un quadro normativo unitario in materia di gestione delle risorse forestali regionali, specificando al comma 5 dell'art. 1 che i rapporti con il Corpo Forestale dello Stato sono regolati da una apposita convenzione tra il Ministero e la Regione.

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento della vigente Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 14 novembre 1989, n° 9577, coordinandola ed armonizzandola nell'ambito del mutato quadro legislativo ed amministrativo attualmente vigente;



VISTO lo "Schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" allegata alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa.

RITENUTO che lo schema proposto concordato tra l'amministrazione regionale ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali costituisce un idoneo strumento di regolamentazione nel coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione;

RITENUTO pertanto di approvare lo "schema" medesimo incaricando all'Assessore all'Ambiente ~~Dot. Vincenzo Saraceni~~ alla stipula definitiva della Convenzione;

### DELIBERA

1) di approvare lo "Schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante della stessa;

2) di incaricare l'Assessore all'Ambiente ~~Dot. Vincenzo Saraceni~~ alla stipula definitiva della Convenzione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



16 LUG. 2003

11 LUG. 2003  
DEL

Q

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.**

In attuazione della deliberazione di giunta Regionale del \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

TRA

la Regione Lazio (C.F. 80143490581) rappresentata dall'Assessore all'Ambiente \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

ed

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C.F. 97099470581)

rappresentato dal Dirigente Generale \_\_\_\_\_,


nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, Direttore Generale delle

Risorse Montane, Forestali e Idriche - Capo del Corpo Forestale dello Stato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**PREMESSA**

Il Corpo Forestale dello Stato costituisce una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la salvaguardia, tutela e conservazione del sistema territoriale, ambientale e forestale, di riferimento nella sorveglianza e nel controllo dei beni naturali e nell'applicazione delle relative normative, nonché nel supporto all'attività tecnico-amministrativa degli Enti locali connessa all'uso sostenibile del patrimonio naturale.



## Art. 1

### FINALITA'

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato (di seguito denominato "CFS") da parte della Regione sino a nuova e diversa regolamentazione, nel rispetto dell'autonomia gerarchica e funzionale.
2. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, si avvale dell'impiego del CFS secondo le modalità di seguito riferite, nelle attività di salvaguardia dell'ambiente naturale, di collaborazione in studi e programmi in materia forestale e di difesa del suolo, nonché per la sorveglianza, il controllo e la tutela delle risorse naturali, forestali ed ambientali e nel concorso per le funzioni amministrative connesse alla gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica, collettiva e privata.
- 3 - La collaborazione del Corpo Forestale dello Stato con gli Enti Locali delegati e con gli Enti di Gestione delle aree naturali protette regionali, nelle attività stabilite dalla presente convenzione, avverrà per conto e con oneri a carico della Regione.
- 4- E' garantito il rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica e funzionale del CFS, nonché la salvaguardia delle competenze statuali e delle qualifiche professionali, tecniche e di polizia, di ordine e servizio pubblico e di pubblico soccorso, degli appartenenti al Corpo stesso; è altresì fatta salva l'operatività del CFS in materia di polizia giudiziaria.

## Art. 2

### ARTICOLAZIONE ED OPERATIVITA' DEL CFS NELLA REGIONE

1. Il C.F.S. opera nell'ambito regionale con una propria autonoma struttura di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del CFS è così articolata:
  - nel capoluogo di Regione con un Coordinamento Regionale Forestale, a cui è preposto un Coordinatore Regionale nominato dal Capo del CFS d'intesa con la Regione;
  - nei capoluoghi di Provincia con i Coordinamenti Provinciali Forestali, a cui sono preposti Coordinatori Provinciali, nominati dal Capo del CFS

d'intesa con la Regione ed alle cui dirette dipendenze sono posti i rispettivi Comandi Stazione Forestali.

2. I Coordinamenti Provinciali Forestali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Coordinamento Regionale Forestale.

3 - I Funzionari del CFS, oltre a partecipare agli organi collegiali previsti dalle leggi vigenti, sono inseriti e possono partecipare a richiesta della Regione, degli Enti locali e degli Enti di Gestione delle aree protette, sentito il Coordinatore Regionale del Corpo in commissioni, comitati, gruppi di lavoro e di studio e/o organismi tecnici in materia di protezione civile, ambiente, foreste ed aree protette. Allorché si preveda la deliberazione di atti, la partecipazione viene estesa al responsabile del Coordinamento Regionale del CFS oppure ad un suo delegato.

### Art. 3

#### ARTICOLAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. I rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1, richiamata e ribadita la rispettiva indipendenza gerarchica e funzionale del personale regionale e di quello del CFS, intercorrono sul piano istituzionale tra il Presidente della Giunta Regionale, gli Assessori competenti ed il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ed il Dirigente Generale - Capo del CFS; sul piano operativo i rapporti intercorrono:

- a livello regionale, tra i Dirigenti Regionali ed in particolare tra il Direttore della Direzione Ambiente e Protezione Civile della Regione ed il Coordinatore Regionale CFS;
- a livello provinciale, tra i responsabili delle strutture regionali decentrate o gli enti delegati allo svolgimento delle funzioni, sentito il Direttore della Direzione Ambiente e Protezione Civile della Regione ed i Coordinatori Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, sentito il Coordinatore Regionale del C.F.S.

I Coordinatori Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, tramite il Coordinamento Regionale, riferiscono periodicamente alla Regione sull'attività operativa svolta per le attività di cui alla presente convenzione.

2. Nel caso in cui a livello provinciale o territoriale si determinassero divergenze o conflitti di competenza, la questione sarà rimessa o risolta a livello regionale. Nel caso in cui dette divergenze o conflitti non fossero risolti a livello regionale, le questioni saranno composte tra il Ministero delle Politiche Agricole e la Giunta Regionale.

3. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all'applicazione di leggi, regolamenti e circolari regionali, sarà risolta dalla Regione.
4. L'impiego del Corpo Forestale dello Stato nelle attività e nei compiti di lavoro di cui alla presente convenzione è considerato servizio d'istituto.

#### Art. 4

### **RESPONSABILITA' E COMPITI DI CARATTERE GENERALE**

1- Il Coordinatore Regionale ed i Coordinatori Provinciali del C.F.S. sono tenuti, nello svolgimento delle singole attività, a rispettare il contenuto della presente convenzione.

2- Il CFS, oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, è impiegato dalla Regione negli ambiti di lavoro di seguito riportati:

- A - PROTEZIONE CIVILE.
- B - TERRITORIO, FORESTE E AMBIENTE.
- C - AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI.
- D - PASCOLI E VETERINARIA.
- E - SORVEGLIANZA E CONTROLLO.
- F - ALTRE ATTIVITÀ, CACCIA E PESCA.

3. La Regione estende anche al Coordinatore Regionale ed ai Coordinatori Provinciali la copertura assicurativa di responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, nelle forme e con le modalità previste per i propri Dirigenti.

#### Art. 5

### **IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

#### **A) PROTEZIONE CIVILE**

1. Fermi restando i rispettivi compiti istituzionali in materia ed in particolare quelli definiti dalla legge 21 novembre 2001 n. 353, con la presente convenzione, da valere anche quale accordo di programma di cui all'art. 7 punto a) della suddetta normativa nonché dell'art. 67 della L.R. 25.09.2002 n. 39, il CFS collabora con la Regione nelle attività di:

- a) prevenzione, controllo e sorveglianza del territorio ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di incendi boschivi e di lotta attiva dei medesimi;
- b) redazione e revisione annuale del piano regionale di cui all' art. 3 della suddetta legge 353/2000;
- c) istruttoria per gli interventi di prevenzione antincendi boschivi, su richiesta della Regione, sentito il Coordinatore Regionale del CFS;
- d) funzionamento delle Sale Operative Unificate per l'avvistamento, la partecipazione alla gestione ed il coordinamento degli interventi di lotta agli incendi boschivi, in concorso operativo con gli altri organismi preposti al settore, sia in sede regionale che provinciale;
- e) educazione, informazione e propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi;
- f) raccolta, archiviazione ed informatizzazione dei dati statistici relativi agli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Il CFS collabora altresì con la Regione nelle attività di direzione e coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, inclusa la gestione operativa dei mezzi aerei nazionali, coordinandosi con la Regione stessa per l'impiego di eventuali mezzi aerei regionali.

## **B - TERRITORIO, FORESTE E AMBIENTE**

1. Il CFS collabora con la Regione e, su richiesta degli stessi, per la sola fattispecie e nei limiti indicati al successivo punto d) con gli altri Enti dalla stessa delegati per le attività nelle quali essi hanno competenza, agli adempimenti istruttori relativi agli elaborati progettuali inerenti:
- a) i piani di gestione ed assestamento forestale, i piani poliennali di taglio, i piani di gestione dei pascoli ed altri piani che interessano i territori agro-silvo-pastorali;
  - b) i progetti di miglioramento e di ricostituzione boschiva e di recupero di boschi degradati;
  - c) altre proposte progettuali di competenza amministrativa regionale non delegata;
  - d) le utilizzazioni di boschi cedui di età elevata, di boschi in situazioni particolari e di boschi di alto fusto soggette ad autorizzazione, soltanto compatibilmente con altre esigenze di servizio dei singoli Coordinamenti Provinciali.

Entro 100 giorni dal ricevimento della comunicazione di collaborazione all'istruttoria per gli elaborati inerenti i punti a), b) e c) ed entro 50 giorni per gli elaborati di cui al punto d), il Coordinamento Provinciale del CFS competente per territorio, conclude l'adempimento istruttorio ed esprime il proprio parere. Qualora tale periodo comprenda tutto o parte del periodo a rischio incendi boschivi, per i soli elaborati di cui ai punti a), b) e c) il termine suddetto è prolungato di altri 60 giorni.

Il Coordinamento Provinciale del CFS può richiedere all'Ente competente o delegato documentazione integrativa per la valutazione tecnica dell'intervento. In questo caso, la decorrenza dei termini sopra specificata è interrotta e riprenderà a seguito della presentazione di detta documentazione e/o specifica comunicazione da parte dell'Ente medesimo.

2. Il CFS collabora con la Regione, nonché con gli altri Enti delegati per quanto riguarda la sola verifica di cui al successivo punto b) agli adempimenti istruttori relativi:

- a) ad interventi ed attività di rilevanza regionale non delegati in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 e relativo regolamento di attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 3888 del 1998 e della L.R. n. 53/1988;
- b) alla verifica dell'esistenza del bosco e delle aree ad esso assimilate come definite dalla normativa vigente, nonché alla verifica dell'accertamento del passaggio e/o del danneggiamento effettuato dal fuoco in conseguenza del verificarsi di incendi boschivi.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di collaborazione all'istruttoria, il Coordinamento Provinciale del CFS competente per territorio, conclude l'adempimento istruttorio ed esprime il proprio parere. Qualora tale periodo comprenda tutto o parte del periodo a rischio di incendi boschivi, il termine suddetto è prolungato di altri 30 giorni.

Il Coordinamento Provinciale del CFS può richiedere all'Ente competente o delegato documentazione integrativa per la valutazione tecnica dell'intervento. In questo caso, la decorrenza dei termini sopra specificata è interrotta e riprenderà a seguito della presentazione di detta documentazione e/o specifica comunicazione da parte dell'Ente medesimo.

3- In coordinamento con altri organismi, istituzioni e strutture, il CFS compatibilmente con altre esigenze di servizio, partecipa alla elaborazione:

- a) del Piano Forestale Regionale, dell'Inventario Forestale Regionale e del loro aggiornamento;
- b) della carta dei tipi forestali e di habitat particolari;

- c) di programmi relativi alle risorse forestali;
- d) di piani e programmi finalizzati alla prevenzione di processi di degrado e/o di rischio ambientale nonché di idraulica -- forestale e di risorse idriche;
- e) di iniziative finalizzate al conseguimento della gestione sostenibile forestale e relativa certificazione.

4. Il CFS collabora con la Regione ai lavori per:

- a) la revisione ed il riordino del vincolo idrogeologico;
- b) il rilevamento e monitoraggio dei dati ambientali sull'inquinamento delle foreste, degli arbusteti e dei pascoli, in cooperazione con altre strutture ed istituzioni;
- c) l'aggiornamento, il monitoraggio e/o la predisposizione di progetti normativi e/o regolamenti tecnici per il settore ambientale e forestale.

### C - AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

1. Nelle more della predisposizione della convenzione tipo da parte del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come previsto dal comma 2 dell'art.27 della legge 394/1991, gli Enti di Gestione delle aree naturali protette regionali, possono avvalersi della collaborazione del CFS per l'espletamento in forma coordinata delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.29/1997, in relazione alle materie di competenza istituzionale del CFS e con comunicazione scritta informano dell'intenzione di avvalersi del CFS la Regione, il Coordinamento Regionale ed il Coordinamento Provinciale competente per territorio. Il Coordinatore Regionale d'intesa con il Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile stabiliscono le modalità e l'avvio della collaborazione.

2. L'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato da parte dell'Ente di Gestione si espleta, per le attività di cui al presente atto, attraverso il Coordinamento Provinciale CFS competente per territorio nella figura del suo responsabile.

3. Il responsabile del Coordinamento Provinciale CFS, sovrintende e coordina in modo speciale le attività dei Comandi Stazione aventi circoscrizione territoriale ricadente all'interno dell'area protetta, previo raccordo operativo con l'Ente medesimo.

4. Ferme restando le rispettive competenze istituzionali, su richiesta degli Enti di Gestione, il CFS collabora allo svolgimento di seguenti compiti:

- a) cooperare nel perseguimento delle finalità della legge quadro in materia di aree protette regionali, ossia della L.R. n. 29 del 06.10.1997 e successive modifiche e dare assistenza nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;
- b) cooperare nell'applicazione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta e di altri provvedimenti dell'Ente di gestione;
- c) cooperare nella sorveglianza del territorio e delle risorse ambientali, forestali ed avifaunistiche, anche ai fini dell'attività antincendio;
- d) istruisce gli atti per quanto concerne i boschi di proprietà pubblica e privata finalizzati al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997, nonché coopera alla determinazione dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 33 per quanto attiene agli interventi sul patrimonio forestale ed alla redazione del piano e del regolamento del parco.

5. Il rapporto di impiego fra CFS ed Ente di Gestione dell'area protetta, una volta avviato, avrà scadenza analoga a quella indicata per l'operatività della presente convenzione.

#### **D - PASCOLI E VETERINARIA**

Nell'ambito delle attività riguardanti i pascoli, la profilassi e la polizia veterinaria il CFS, in collaborazione con le Direzioni Regionali competenti, può essere impiegato compatibilmente con altre esigenze di servizio e ferme restando le proprie competenze istituzionali, nelle attività di sorveglianza e controllo in materia di sanità pubblica veterinaria.

#### **E - SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

1. Ferme restando le rispettive competenze istituzionali, la vigilanza sulle leggi per le quali la Regione è titolare in via concorrente delle funzioni di polizia amministrativa inerenti i settori ambiente, foreste, protezione civile, aree protette, pascoli montani e veterinaria, è demandata anche al CFS.
2. In particolare anche al CFS sono demandate le funzioni di vigilanza e controllo nell'applicazione delle leggi regionali in materia di tutela delle risorse forestali e dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del patrimonio naturale e di difesa del suolo, di polizia veterinaria e delle acque.

3. Sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento vigenti ed attraverso l'emanazione di atti ulteriori da parte della Regione, al fine di consentire detti compiti di sorveglianza e controllo, la Regione stessa e gli Enti delegati o titolari di funzioni, nel caso di interventi o lavori riguardanti il vincolo idrogeologico e paesaggistico nonché la gestione di risorse forestali, pascolive o vegetazionali, trasmettono per tempo ed inderogabilmente copia delle comunicazioni, delle determinazioni o delle autorizzazioni unitamente ai relativi progetti od elaborati ai Coordinamenti Provinciali del CFS competenti per territorio.

I Coordinamenti Provinciali del CFS attraverso le loro strutture periferiche effettueranno le verifiche opportune, del cui esito daranno periodica notizia ai vari Enti, relativamente ai fatti rilevanti.

4. Ai fini del controllo delle attività forestali il CFS, anche attraverso le sue strutture periferiche, raccoglie ed archivia le comunicazioni di inizio lavori delle ditte utilizzatrici.

5. Ai fini del collaudo delle utilizzazioni di soprassuoli di proprietà pubblica, entro 40 giorni dall'avvenuta comunicazione del termine dei lavori e della contestuale richiesta di collaudo da parte della ditta aggiudicatrice, il Coordinamento Provinciale del CFS rilascia alla proprietà un rapporto finale, da trasmettere per conoscenza anche all'Ente delegato competente, sullo svolgimento dei lavori, specificando le eventuali infrazioni commesse dalla ditta ed il loro stato.

#### F - ALTRE ATTIVITA', CACCIA E PESCA

1. Il CFS è impiegato dalla Regione, su richiesta della stessa e previa intesa con il Coordinamento Regionale del CFS, nei controlli su attività relative ai provvedimenti comunitari, inerenti il settore agro-forestale ed ambientale di cui la Regione stessa è competente ed in generale riguardanti rimboschimenti, miglioramenti ed agricoltura biologica, ivi compresi i controlli presso le aziende per l'applicazione delle misure agro-ambientali e forestali contenute nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

2. Il CFS collabora con la Regione anche ai fini della segnalazione di eventuali situazioni di rischio e/o degrado del patrimonio ambientale, forestale e pascolivo.

3. Il CFS, ai fini del proficuo esercizio delle varie attività, fornisce all'occorrenza informazioni sui criteri e modalità di gestione delle risorse forestali ed ambientali, concernenti il presente atto, eventualmente conservati presso i propri uffici e/o acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Regione favorisce l'impiego del CFS, in relazione alle sue competenze istituzionali ed alle sue specifiche professionalità, nelle attività riguardanti la caccia e la pesca nelle acque interne, nonché nella tutela della fauna compresa quella ittica.

5. La Regione può avvalersi anche della collaborazione del CFS per le attività dell'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale e più in generale nel raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 02.05.1995 n. 17, nonché per le attività del Servizio Fitopatologico Regionale in ambiente forestale d'intesa con il Coordinatore Regionale del Corpo.

#### **Art. 6**

### **COORDINAMENTO LOCALE DELLE ATTIVITA'**

1. Al fine di promuovere una migliore collaborazione tra Corpo Forestale dello Stato ed enti delegati e di gestione delle aree naturali protette, previa informativa alla Regione ed al Coordinamento Regionale del Corpo, possono promuoversi a livello provinciale e territoriale incontri diretti tra i responsabili delle strutture per valorizzare il rapporto ed il lavoro congiunto, fermo restando il contenuto della presente convenzione. Gli esiti degli incontri saranno comunicati alla Regione ed al Coordinamento Regionale del Corpo.

#### **Art. 7**

### **FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE NELLE MATERIE CONVENZIONATE**

1. La Regione e il CFS organizzano congiuntamente appositi corsi e stage, riservati al personale del CFS al fine di promuoverne la formazione e l'aggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. La Regione ammette altresì il personale del CFS ai corsi e stage indetti per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali, nonché collabora alla formazione ed all'aggiornamento di operatori appartenenti ad Enti pubblici, relativamente alle materie di cui alla presente convenzione.

3. Le spese inerenti l'espletamento dei corsi, ivi compreso il compenso dei docenti, sono assunte dalla Regione.

## Art. 8

### SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA

1. Ai fini del monitoraggio, individuazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'uso delle aree forestali e montane, nonché in supporto all'attività della Regione, la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, renderà disponibile l'accesso ai servizi del Sistema Informativo della Montagna relativo alla Regione Lazio, presso il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile. Criteri, modalità ed altre forme di collaborazione per detta attivazione e per l'aggiornamento dei dati, saranno stabilite tramite accordi diretti con i competenti uffici della Direzione Generale del Corpo e la Regione Lazio.

## Art. 9

### ONERI DELLA REGIONE

1. Al Corpo Forestale dello Stato sono riservati previa intesa con il Coordinatore Regionale del Corpo stesso strutture ed uffici, con relativi impianti e servizi, autonomi rispetto a quelli utilizzati dal personale regionale.

La Regione provvede direttamente a fornire tramite concessione diretta o appositi contratti di locazione, le sedi di servizio del Coordinamento Regionale e dei Coordinamenti Provinciali e delle relative pertinenze e provvede alla relativa manutenzione ordinaria, all'impiantistica, ai contratti delle utenze, alle spese condominiali ecc..

Qualora le sedi siano concesse in uso gratuito, la Regione provvede al loro adeguamento alle norme di sicurezza.

2. Altri beni di proprietà regionale eventualmente disponibili, possono essere messi a disposizione dei Coordinamenti del C.F.S. per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Coordinamento Regionale. La concessione in uso verrà assentita senza oneri e formalità particolari.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività di lavoro e dei compiti attribuiti con la presente convenzione, la Regione assume direttamente le spese per il funzionamento e l'operatività di tutti gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi in uso al C.F.S. compresi i buoni carburante e concorre altresì alla fornitura di

autoveicoli ed alla fornitura e manutenzione di attrezzature operative, mezzi e strumenti di lavoro ed altri beni strumentali.

4. Nel rispetto dei limiti e delle regole stabilite dalle specifiche norme del Corpo Forestale dello Stato, la Regione assume inoltre le spese per assicurare al personale del Corpo Forestale dello Stato, il trattamento economico accessorio comprese le missioni di servizio ed il lavoro straordinario finalizzato all'espletamento delle attività convenzionate.

Il compenso per lavoro straordinario e gli esborsi per i cosiddetti mezzi tecnici connessi all'espletamento del servizio antincendio boschivo, come previsto dalla presente convenzione, vengono annualmente <sup>DEFINITI</sup> ~~concordati~~  poiché la lotta agli incendi boschivi obbliga di per sé ad attività di lavoro straordinarie da parte del personale forestale ed al pagamento di spese tecniche specifiche.

5. Per il pagamento degli oneri di cui al punto 1, la Regione provvede in modo autonomo e diretto.

Per il pagamento degli oneri di cui al punto 3, le spese relative alle utenze saranno rimesse direttamente alla Regione Lazio, mentre per quanto riguarda le spese per il funzionamento corrente degli uffici e la loro pulizia, la fornitura e la manutenzione degli automezzi, di attrezzature operative, di strumenti di lavoro ed altri beni strumentali, compresi i buoni carburante, il Coordinamento Regionale del CFS provvederà ad avanzare le relative richieste ai competenti Uffici Regionali, anche per conto dei reparti dipendenti.

Analogamente si provvederà per gli oneri di cui al punto 4, sia per quanto concerne lo svolgimento dei vari compiti convenzionati sia per quanto riguarda in particolare l'attività antincendio.

Resta fermo quanto previsto al secondo capoverso di detto punto 4.

6. La Regione assume formale impegno per il pagamento degli oneri e per l'erogazione dei suddetti fondi, per i quali sussisterà l'obbligo di rendicontazione sulla base delle norme di contabilità regionali da parte dei Coordinatori Regionale e Provinciali del CFS, secondo modalità già in essere.

Gli eventuali aumenti annui di spesa ordinaria non potranno eccedere, a parità di risorse impiegate, il 5% rispetto a quanto erogato nell'anno precedente.

I Coordinatori Regionale e Provinciali del CFS, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla tenuta delle relative scritture contabili ed inventariali.

7. Per quanto concerne i soli oneri di cui al punto 4 del presente articolo, la relativa somma potrà ogni anno essere versata dai competenti uffici regionali, su specifica eventuale indicazione del Coordinamento Regionale del CFS, entro tempi compatibili alla erogazione della stessa al personale impiegato nelle attività di lavoro attribuite con la presente convenzione, in conto entrate dello Stato per la sua successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del CFS.

#### **Art. 10**

##### **NORME FINALI**

1. Più specifiche modalità di attuazione sull'impiego del CFS da parte della Regione nell'ambito della presente convenzione, potranno essere concordate tra la Direzione Ambiente e Protezione Civile ed il Coordinamento Regionale del CFS.
2. Su specifica richiesta della Regione e con l'intesa preventiva del Coordinatore Regionale del Corpo, il CFS, in via eccezionale, può assolvere a compiti non ricompresi nella presente convenzione, ma comunque di rilevante interesse per l'ambiente, le foreste e le aree protette.

#### **Art. 11**

##### **DURATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

1. La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula sotto riportata. Alla sua scadenza si intende automaticamente e tacitamente rinnovata, a meno che una delle parti non evidenzi altre necessità entro i 3 (tre) mesi dalla sua scadenza.
2. Le parti si riservano comunque la possibilità di concordare modifiche o integrazioni della presente convenzione, in relazione ai processi di riorganizzazione del CFS e della Regione, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici.

Dalla data della presente convenzione si intende revocata quella precedentemente sottoscritta in data

**Art. 12**

**SPESE**

1. Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li

**L'Assessore All'Ambiente**

.....

**Il Direttore Generale  
delle Risorse Montane, Forestali e Idriche**

.....

